REGOLAMENTO (CEE) N. 1114/80 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1980

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2872/79, che fissa un tasso supplementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1979-1980, per quanto riguarda la data limite per la presentazione delle domande d'approvazione di contratti di distillazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 459/80 [2], in particolare l'articolo 40, paragrafo 5, e l'articolo 65,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2872/79 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 276/80 [4], fissa le date limite per la presentazione delle domande di approvazione e per l'approvazione stessa dei contratti di consegna ;

considerando che i produttori soggetti agli obblighi imposti dal regolamento (CEE) n. 2872/79 devono conoscere, prima di concludere i contratti di consegna, i quantitativi esatti di alcole da consegnare ; che detti quantitativi sono comunicati dall'organismo d'intervento competente ; che i quantitativi in questione non hanno potuto essere comunicati in tempo utile a causa del sovraccarico amministrativo provocato dall'applicazione sia del regolamento suindicato, sia degli altri regolamenti adottati recentemente dal Consiglio e dalla Commissione e che devono essere applicati simultaneamente ; che, di conseguenza, le domande di approvazione non hanno potuto essere presentate entro il termine stabilito ; che è pertanto necessario prorogare la data limite per la presentazione delle domande di approvazione e le altre date ad essa correlate, affinché i produttori possano assolvere i loro obblighi e la misura raggiunga pienamente lo scopo prefisso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2872/79 è modificato come segue :

1. All'articolo 2, paragrafo 1, la data del 15 aprile 1980 è sostituita dal 31 maggio 1980.
2. All'articolo 2, paragrafo 2, la data del 30 aprile 1980 è sostituita dal 15 giugno 1980.
3. All'articolo 2, paragrafo 3, la data del 31 luglio 1980 è sostituita dal 31 agosto 1980.
4. All'articolo 6, paragrafo 1, la data del 31 maggio 1980 è sostituita dal 15 luglio 1980.
5. All'articolo 6, paragrafo 4, la data del 30 giugno 1980 è sostituita dal 15 ottobre 1980.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 15 aprile 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 32.
(3) GU n. L 324 del 20. 12. 1979, pag. 13.
(4) GU n. L 30 del 7. 2. 1980, pag. 15.